

**Compartecipazione alla copertura del costo dei servizi residenziali socio-educativi per minorenni**

Le zone sociali, tramite il comune capofila, ai sensi dell'articolo 347 (*Accesso e compartecipazione al costo dei servizi*) della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (*Testo unico in materia di sanità e servizi sociali*), richiedono alle famiglie dei minorenni inseriti nei servizi residenziali socio-educativi, di cui all'articolo 19 del Regolamento regionale 4 dicembre 2017, n. 7 (*Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni.*), la compartecipazione alla copertura del costo della retta.

Come confermato anche dalla Sentenza n. 22678 del 2010 della Cassazione Civile, l'obbligo del mantenimento dei figli prescinde dalla potestà dei genitori e la famiglia del minore è tenuta a compartecipare al costo della retta ai sensi del RDL n. 1404 del 1934.

Occorre, altresì, tenere conto che ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).): *“Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a se' stante.”*

Ai fini della compartecipazione alla copertura del costo dei servizi residenziali socio-educativi per minorenni le zone sociali, tramite i comuni capofila, applicano i criteri di seguito indicati:

<b>Valore ISEE</b> del minorenne considerato nucleo familiare a se stante (art. 3 DPCM 159/2013)	<b>Quota compartecipazione mensile</b>	
<b>da € 0,00 a € 6.000,00</b>	€ 00,00	
<b>da € 6.001,00 a € 8.000,00</b>	€ 100,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RIDUZIONE DEL 30% della quota di compartecipazione per i nuclei familiari composti da un solo genitore, se il reddito mensile lordo familiare non supera € 1.032,90;</li> </ol>
<b>da € 8.001,00 a € 10.000,00</b>	€ 150,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. RIDUZIONE DEL 50% della quota di compartecipazione per ogni ulteriore figlio inserito in un servizio residenziale socio-educativo per minorenni;</li> </ol>
<b>da € 10.001,00 a € 15.000,00</b>	€ 200,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Le summenzionate riduzioni sono cumulabili;</li> <li>4. Per il Servizio a ciclo semi-residenziale, di cui all'art. 27, e per il Servizio progetto ponte – modulo non residenziale, di cui all'articolo 28, la quota di compartecipazione mensile non può eccedere l'importo totale della retta mensile.</li> </ol>
<b>da € 15.001,00</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La quota di compartecipazione mensile non può superare il 30% del reddito netto annuale del nucleo familiare;</li> <li>2. deve essere garantita la conservazione di una quota di reddito della famiglia pari ad una sussistenza di 800 Euro netti mensili, maggiorata di 200 Euro per ogni figlio minorenne a carico (escluso/i il/i figlio/i inserito/i nei servizi residenziali per minorenni), nonché maggiorata dell'importo della locazione o del mutuo relativo all'immobile adibito a prima abitazione;</li> <li>3. per il Servizio a ciclo semi-residenziale, di cui all'art. 27, e per il Servizio progetto ponte – modulo non residenziale, di cui all'articolo 28, la quota di compartecipazione mensile non può eccedere l'importo totale della retta mensile.</li> </ol>	